



UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE OSSERVATORIO SPECIALIZZAZIONE

IL PRESIDIO DEONTOLOGICO A TUTELA DELLA SPECIALIZZAZIONE E DELLA CORRETTEZZA DELLA INFORMAZIONE SULLA ATTIVITA' PROFESSIONALE

Da una ricerca effettuata sul Web l'Osservatorio sulla Specializzazione dell'Unione delle Camere Penali Italiane, ha avuto modo di riscontrare una preoccupante proliferazione di "titoli" evidentemente oggetto di auto attribuzione da parte di coloro che si pretendono legittimati al relativo utilizzo, contenenti il riferimento a svariati settori di specialità, ovvero preceduti dalla aggettivazione "esperto in", "specializzato in", o, infine, con indicazione terminologica diretta della materia, come ad es. "penalista".

Il Decreto Ministeriale n. 144/2015 attuativo dell'art. 9 della legge 247/2012 (legge professionale forense) contiene una specifica norma che **sanziona disciplinarmente l'avvocato che spenda il titolo di specialista senza averlo conseguito** (art. 2 comma 2 DM 144/2015)

Se la norma tipizzata non lascia dubbi sulla rilevanza disciplinare dell'utilizzo del titolo di specialista senza averlo conseguito, più problematica appare la eventuale "collocazione" deontologica dell'utilizzo di indicazioni che, in modo diretto o indiretto, richiama il concetto di specializzazione, ovvero di competenza specifica.

Un elemento certo, utile in chiave interpretativa e che si pone come principio informatore anche della correttezza della informazione sulla attività professionale dell'avvocato, è **la tutela dell'affidamento dei terzi e della collettività**, concetto che ritroviamo nella stessa legge professionale forense e nella Relazione illustrativa al nuovo Codice Deontologico Forense.

Infatti la nuova legge professionale (legge 247/2012) al suo primo articolo individua la finalità dell'ordinamento forense nella "**tutela dell'affidamento della collettività e della clientela**", da realizzarsi attraverso la **prescrizione "della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale"** (art. 1 legge 247/2012)

Principio richiamato anche dalla Relazione Illustrativa del Nuovo Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense alla seduta del 31 gennaio 2014, che così si esprime: " **.....Il nuovo Codice Deontologico Forense deve contenere norme aventi tutte rilevanza disciplinare, atteso che le previsioni deontologiche tutelano, in ogni caso, l'affidamento della collettività ad un esercizio corretto della professione che esalti il ruolo dell'avvocato come attuatore del diritto costituzionale di difesa e garante della effettività dei diritti**" (pagina 2 Relazione illustrativa del Codice Deontologico Forense)

Anche l'art. 17 del nuovo Codice Deontologico Forense (CDF), pone a presidio della facoltà, per l'avvocato, di fornire, con qualsiasi mezzo, informazioni sulla propria attività professionale, **il principio di tutela dell'affidamento della collettività**.

" E' consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettività **l'informazione sulla propria attività professionale, l'organizzazione e la struttura dello studio, le eventuali specializzazioni e i titoli scientifici e professionali posseduti** (testo art. 17 CDF)

Il comma 2 della citata norma stabilisce infine che le informazioni debbano comunque essere **trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative**.



L'art. 35 del CDF al comma 1 specifica il precetto deontologico ribadendo il rispetto dei principi di **verità, correttezza e trasparenza** : “ **l'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale . L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti, né equivocate, ingannevoli o denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale**” (testo dell' art. 35 CDF)

Del resto le stesse pronunce del T.A.R. Lazio, investito della impugnazione avverso il Regolamento sulla Specializzazione, riscontrano nel titolo di specialista “**uno spiccato tratto di attualità dovendo lo stesso fornire agli utenti una indicazione effettiva su una specifica e sussistente competenza dell'avvocato**” (Tar Lazio sentenza del 9 marzo 2016 – n. 04426/2016 Reg. Prov. Coll. Ricorrenti: ANAI, ANF, Avv. Luigi Pansini)

** ** *

Si segnala infine, quale ulteriore spunto di riflessione, che il nuovo Codice Deontologico Forense, diversamente dal testo previgente, non contempla più la possibilità di menzionare, nella informazione sulla attività professionale, le materie di esercizio prevalente.

Dovendo escludere che si sia trattato di una mera svista nella ri – scrittura del testo del nuovo codice deontologico, la scelta, se così interpretabile, appare rispettosa della esigenza – richiamata dal disposto dell'art. 17 del nuovo CDF - di tutela della collettività, da intendersi evidentemente come possibilità, per il cittadino, di conoscere la natura delle competenze specifiche del professionista cui intende rivolgersi.

Del resto sia l'art. 17 che l'art. 35 del nuovo CDF contengono l'espreso riferimento ad una informazione trasparente, veritiera , corretta e soprattutto **non ingannevole**.

Ma appare evidente come potrebbe rivelarsi non rispettosa di detti canoni, una informazione che facesse riferimento ad aree di competenza specialistica di fatto auto certificate dal professionista , ovvero in difetto del conseguimento del titolo nei termini di cui agli artt. 7 e 8 del DM 144/2015 ovvero della norma transitoria di cui all'art. 14 del medesimo testo.

Se il nuovo CDF prevede che le informazioni sulla attività professionale possano comunque essere veicolate nel rispetto del principio di tutela dell'affidamento, questo rischierebbe di essere vanificato dalla indicazione di aree di competenza , apparentemente assimilabili a titoli specialistici, al di fuori delle modalità di conseguimento previste dal testo regolamentare e viceversa rimesse alla mera auto attribuzione dell'interessato.

Del resto un cittadino medio difficilmente dispone di strumenti di conoscenza che gli consentano di distinguere l'avvocato specializzato ai sensi dell'art. 9 della legge 247/2012 dalle altre indicazioni simili che il professionista si auto assegna veicolandone la relativa informazione, con conseguente rischio di elusione del testo normativo e del canone deontologico di riferimento.

Si tratta di una riflessione che l'Osservatorio ha svolto a fronte della proliferazione della diffusione di informazioni sulla attività professionale che, per come veicolate, rischiano di ingenerare confusione nel cittadino a dispetto di quel principio di tutela dell'affidamento più volte evocato.

Sarà pertanto cura dell'Osservatorio formulare specifico parere al Consiglio Nazionale Forense in merito alla conformità ai sopra richiamati canoni deontologici, delle informazioni sulla attività professionale consentite dagli artt. 17 e 35 CDF, laddove contengano il riferimento a specifiche



aree di competenza in difetto del conseguimento del titolo specialistico di cui all'art. 9 della legge 247/2012, e se possa ancora ritenersi consentito indicare nelle informazioni sulla propria attività professionale l'esercizio prevalente in talune materie; e ancora se debba ritenersi immune da censura deontologica e compatibile con i dettami di correttezza della informazione sulla attività professionale, l'indicazione di aggettivazioni tipo "esperto", "penalista" (o altro riferimento di materia giuridica) ovvero altra menzione che richiami una specifica competenza in difetto di un riconoscimento esterno della stessa.

Rimini, 11 giugno 2016

L'Osservatorio sulla Specializzazione